Regione Siciliana
Azienda Ospedaliera Papardo
C.da Papardo 98158 – Messina
C.F. e Partita IVA 03051880833

ACCESSO CIVICO

L'istituto dell'accesso civico generalizzato, che riprende i modelli del FOIA (*Freedom of information act)* di origine anglosassone, è una delle principali novità introdotte dal decreto legislativo 25 maggio 2016, nr 97 che ha apportato numerose modifiche alla normativa sulla trasparenza contenuta nel d. lgs 33/2013.

La nuova tipologia di accesso, delineata nell'art. 5 comma 2 del d. lgs 33/2013, si aggiunge all'accesso civico, già disciplinato dal medesimo decreto, e all'accesso agli atti ex legge 241/1990, ed è volto a favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico.

La regola della generale accessibilità, che entrerà in vigore il 23/12/2016, è temperata dalla previsione di eccezioni poste a tutela di interessi pubblici e privati, che potrebbero subire un pregiudizio dalla diffusione generalizzata di talune informazioni. Il legislatore ha configurato due eccezioni. Le eccezioni assolute, e cioè le esclusioni all'accesso nei casi in cui una norma di legge, sulla base di una valutazione preventiva e generale, dispone sicuramente la non ostensibilità di dati, documenti e informazioni, per tutelare interessi prioritari e fondamentali, secondo quanto previsto dall'art. 5-bis comma 3; i limiti o eccezioni relative, che si configurano laddove le amministrazioni dimostrino che la diffusione dei dati documenti e informazioni richiesti, possa determinare un probabile pregiudizio concreto ad alcuni interessi pubblici e privati, di particolare rilievo giuridico, individuati dal legislatore ed elencati all'art. 5-bis comma 1 e 2 del d.lgs 33/2013.

Pertanto, la normativa vigente in materia, che regolamenta l'accesso civico, consente di enucleare le seguenti tipologie di accesso:

1) l'accesso civico proprio, consistente nel mero diritto di pretendere che le amministrazioni pubblichino, per obbligo normativo, sui propri siti, nella sezione "amministrazione trasparente", tutti i documenti, dati ed informazioni;
2) l'accesso civico "generalizzato e/o potenziato" cosiddetto FOIA, introdotto nel d. lgs 33/2013 dal d. lgs 97/2016, non connesso a posizioni giuridiche soggettive particolari, e scollegato da interesse diretto, concreto ed attuale ai documenti, limitato solo dalle espresse previsioni oggi contenute nell'art. 5-bis del d. lgs 33/2013.

   Al riguardo, si ritiene opportuno evidenziare che, nell'accesso ex legge 241/1990, i controinteressati vengono individuati o risultano facilmente individuabili, in base alla natura del documento richiesto, che dall'esercizio dell'accesso vedrebbero compromesso il loro diritto di riservatezza; mentre nell'accesso FOIA, ex d. lgs 33/2013, i controinteressati vengono individuati nei soggetti, che potrebbero subire un pregiudizio concreto alla tutela degli interessi privati.
3) l'accesso previsto dalla legge 241/1990, connesso ad un interesse soggettivo diretto, concreto, attuale, ed immediatamente connesso alla documentazione di cui si richiede l'accesso.

Alla luce di quanto sopra esposto, si riportano di seguito le modalità operative per esercitare il diritto di accesso:

1) **accesso civico ai sensi dell'art. 5 comma 1 del d. lgs nr 33/2013.**

Chiunque ha diritto di richiedere documenti, informazioni o dati che l'Amministrazione abbia l'obbligo di pubblicare, in caso che la medesima ometta tale obbligo.

Il predetto accesso, che non è soggetto ad alcuna limitazione, quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente, non deve essere motivato e può essere esercitato attraverso istanza indirizzata al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza, dott. Carmelo Alma (recapito telefonico 090/3992949), giusta nomina formalizzata con delibera nr. 62/DG del 31/07/2014, ed inviata al seguente indirizzo pec: protocollo@pec-aopapardo.it e/o inviata a mezzo posta o presentata direttamente presso l'ufficio protocollo di questa Azienda, sito al IV piano del P.O. Papardo.

A fronte della richiesta, ricevuta e valutata dall'Amministrazione, quest'ultima, entro il termine di trenta giorni, procede alla pubblicazione sul sito del documento, dell'informazione o del dato, e comunica al richiedente l'avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale a quanto richiesto. Ovvero, qualora si rilevasse che l'informazione o il dato richiesto, sono stati già pubblicati, l'Amministrazione indica il relativo collegamento ipertestuale.

Il potere sostitutivo, in caso di ritardo o mancata risposta da parte del suddetto Responsabile, è previsto in capo al dott. Antonino Di Blasi (recapito telefonico 090/3993657), cui può essere rivolta nuova istanza, ed inviata al seguente indirizzo pec: protocollo@pec-aopapardo.it e/o inviata a mezzo posta o presentata direttamente presso l'ufficio protocollo di questa Azienda, sito al IV piano del P.O. Papardo, il quale verificata la sussistenza dell'obbligo, procede alla pubblicazione, nel termine di trenta giorni.

2) **accesso civico** "generalizzato e/o potenziato", cosiddetto **FOIA, ai sensi dell'art. 5 comma 2 del d. lgs nr 33/2013.**

Il predetto accesso non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente, per cui chiunque può esercitarlo, anche indipendentemente dell'essere cittadino italiano o residente nel territorio dello Stato, e non è necessario fornire alcuna motivazione per presentare l'istanza di accesso.

L'istanza di accesso va indirizzata all'Azienda Ospedaliera Papardo e/o all'ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti ed inviata al seguente indirizzo pec: protocollo@pec-aopapardo.it e/o inviata a mezzo posta o presentata direttamente presso l'ufficio protocollo di questa Azienda, sito al IV piano del P.O. Papardo.

Nell' istanza di accesso civico è necessario che vengano identificati i dati, le informazioni o i documenti che si desidera ricevere.

Ciò vuol dire che eventuali richieste di accesso civico devono essere ritenute inammissibili laddove l'oggetto della richiesta sia troppo vago da non permettere di identificare la documentazione richiesta, oppure laddove la predetta richiesta risulti manifestamente irragionevole.

Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo è gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dall'Azienda per la riproduzione su supporti materiali.

Laddove l'istanza di accesso civico, possa incidere su interessi di soggetti controinteressati, legati alla protezione dei dati personali, o alla libertà e segretezza della corrispondenza,

oppure agli interessi economici e commerciali, questa Azienda dovrà darne comunicazione ai predetti soggetti, al fine di permettere agli stessi di presentare una eventuale e motivata opposizione all'istanza di accesso, entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione della medesima richiesta. Decorso tale termine, l'Azienda provvederà a riscontrare la predetta richiesta.
La comunicazione ai soggetti controinteressati non è dovuta, nel caso in cui l'istanza di accesso civico riguardi dati e documenti, oggetto di pubblicazione obbligatoria.
Il procedimento di accesso civico deve concludersi con provvedimento espresso e motivato nel termine di trenta giorni dalla presentazione dell'istanza, con la comunicazione del relativo esito al richiedente, ed agli eventuali controinteressati. Tali termini sono sospesi nel caso di comunicazione dell'istanza al controinteressato, durante il tempo stabilito dalla norma, per consentire allo stesso di presentare eventuale opposizione.
In caso di accoglimento, si provvederà a trasmettere al richiedente i dati o i documenti richiesti, ovvero, nel caso in cui l'istanza riguardi dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria, ai sensi del d. lgs nr 33/2013, a pubblicare sul sito i dati, le informazioni o i documenti richiesti ed a comunicare al richiedente l'avvenuta pubblicazione dello stesso, indicandogli il relativo collegamento ipertestuale.
Laddove vi sia stata, invece l'accoglimento della richiesta di accesso civico, nonostante l'opposizione dei controinteressati, l'Azienda provvederà a darne comunicazione a quest'ultimi. In quest'ultimo caso i dati o i documenti richiesti potranno essere trasmessi al richiedente, non prima di quindici giorni dalla ricezione della stessa comunicazione del controinteressato, ciò al fine di consentire a quest' ultimo di presentare eventuale richiesta di riesame al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza.
In caso di diniego totale o parziale dell'accesso, ovvero di mancata risposta entro il termine indicato dal comma 6 del d. lgs nr 33/2013, il richiedente può presentare richiesta di riesame al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, che decide con provvedimento motivato, entro il termine di venti giorni.
L'eventuale rifiuto, differimento o la limitazione dell'accesso, con riferimento ai soli casi e limiti stabiliti dall'art. 5-bis, deve essere motivato.
E' previsto che il Garante per la protezione dei dati personali sia sentito dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione, nel caso che l'accesso sia stato negato o differito per motivi attinenti la tutela della "protezione dei dati personali", in conformità con la disciplina legislativa in materia (art. 5-bis comma 2 lett. a d. lgs nr 33/2013). In tali ipotesi, il Garante si pronuncia entro il termine di dieci giorni dalla richiesta, durante i quali il termine per l'adozione del provvedimento, da parte del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, rimane sospeso.
La decisione adottata da questa Azienda o, in caso di richiesta di riesame, la decisone del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, può essere impugnata avanti al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) ai sensi dell'art. 116 del Codice del processo amministrativo, di cui al decreto legislativo 02/07/2010 nr 104.

3) **accesso previsto dalla legge 241/1990, novellata.**

In considerazione che il predetto accesso è stato già regolamentato da questa Azienda con apposito regolamento per la disciplina del diritto di accesso ai documenti amministrativi ed alla documentazione clinica, si confermano le modalità operative riportate nello stesso, che potranno essere consultate sul sito istituzionale Aziendale *//"Amministrazione Trasparente"//Disposizioni Generali//Atti Generali//Regolamenti//Regolamento accesso documenti amministrativi.*